



COMUNE DI CATANIA

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA "TARI"**

CAPO IV

**Approvato con delibera
del Consiglio Comunale
n. del**

SOMMARIO

- Art. 1. Oggetto del Regolamento*
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti*
- Art. 3. Soggetto attivo*
- Art. 4. Presupposto per l'applicazione del tributo*
- Art. 5. Soggetti passivi*
- Art. 6. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti*
- Art. 7. Esclusione dall'obbligo di conferimento*
- Art. 8. Esclusione di superficie per produzione rifiuti speciali*
- Art. 9. Superficie degli immobili*
- Art. 10. Costo di gestione*
- Art. 11. Determinazione della tariffa*
- Art. 12. Periodi di applicazione del tributo*
- Art. 13. Classificazione delle utenze*
- Art. 14. Scuole statali*
- Art. 15. Tributo giornaliero*
- Art. 16. Tributo provinciale*
- Art. 17. Riduzioni per le utenze domestiche*
- Art. 18. Ulteriori riduzioni*
- Art. 19. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive*
- Art. 20. Riduzioni per conferimento dei rifiuti urbani al gestore privato autorizzato al recupero*
- Art. 21. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio*
- Art. 22. Cumulo di riduzioni*
- Art. 23. Obbligo di dichiarazione*
- Art. 24. Contenuto e presentazione della dichiarazione*
- Art. 25. Accertamento*
- Art. 26. Riscossione*
- Art. 27. Esenzioni*
- Art. 28. Entrata in vigore*
- Art. 29. Clausola di adeguamento*

ALLEGATO 1) - Allegato L-Quinquies alla Parte IV del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152

ALLEGATO 2) - Allegato L-Quater alla Parte IV del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152

CAPOIV

Regolamento per la disciplina della “TARI” (Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la TARI, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, introdotta quale componente dell'imposta unica comunale “IUC”, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), oggi soppressa.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668, art. 1 della predetta legge di stabilità.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel comma 652, art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
4. L'applicazione della TARI è disciplinata dall'art. 1, commi 641 – 668 della L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni e dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le altre disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani di cui all'art.183, comma 1, lettera b-ter del D.Lgs 152/2006 e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) commi da 641 a 668, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, per quanto compatibile, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce “rifiuto” qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) ed e) del presente comma.

Art. 3. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 4. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.lgs 152/2006.
2. Si intendono per:
locali, tutti gli immobili e le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing, cinema all'aperto e parcheggi;

utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;

utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui comunità, attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e attività produttive in genere.

3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Pertanto, sono soggette a tassazione anche quelle che hanno cessato l'attività economica ma i cui locali non sono vuoti (indipendentemente dall'allacciamento alle utenze).

4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo o a qualsiasi altro uso adibite con area scoperta di pertinenza, il tributo è dovuto anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione o alle altre unità immobiliari sopra richiamate.

5. Il tributo è applicato per intero anche nelle zone esterne alla perimetrazione in cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti, quando, di fatto, il servizio sia attuato.

6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs.152/2006 o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 5. Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermo restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 6. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree ove non si producono rifiuti urbani per la loro natura, ovvero per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità. A titolo esemplificativo non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) Solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;

b) locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;

c) superfici coperte di altezza inferiore a m. 1,50.

d) locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti e con le modalità di cui all'art. 8 comma 5 del presente regolamento;

e) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

f) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;

g) aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;

h) aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;

i) aree impraticabili o intercluse da recinzione;

j) aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;

k) zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali;

l) nelle stazioni di servizio carburanti le aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni e le

aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;

m) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione non operative quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse, posto auto all'aperto;

n) locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili o totalmente oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione, (debitamente documentata);

o) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva;

p) gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso compresi i locali adibiti a sacrestie ed oratori ad eccezione delle abitazioni dei ministri di culto e dei locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio delle attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. L'onere della prova, circa l'esistenza e la delimitazione delle superfici per le quali il tributo non è dovuto, grava su chi ritiene di avere diritto all'esenzione, e non sull'amministrazione comunale.

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 7. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D.Lgs.152/2006, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 6.

Art. 8. Esclusione di superficie per produzione di rifiuti speciali

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e con le modalità previste dal successivo comma 5 del presente articolo.

2. Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;

b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D. lgs. 152/2006;

c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli urbani;

d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli urbani;

e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli urbani;

f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli urbani;

g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli urbani;

i) i veicoli fuori uso.

2-bis. Ai sensi dell'art. 184 comma 3 del D. lgs 152/2006 le superfici destinate alle attività di cui alle lettere a), b), g), i), producono solo rifiuti speciali e sono pertanto escluse dalla tassa; con riferimento alle medesime attività restano invece tassabili le superfici (fabbricati, mense, servizi, uffici) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti speciali, con le attività produttive di soli rifiuti speciali ex art. 184 comma 3 del D.Lgs. 152/2006.

2-ter. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 183 comma 1 lett. b-ter e 184 comma 3 lett. c del D.Lgs. 152/2006 i rifiuti delle attività industriali, generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, sono sempre speciali. Con riferimento alle aree industriali non di produzione (diverse da quelle in cui si

trasforma la materia) continuano a valere, invece, le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani (art. 1 comma 641 Legge 147/13).

2-quater. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 649, ultimo periodo, della L. 147/13 per i produttori di rifiuti speciali non si tiene altresì conto - nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo - della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

3. Nell'ipotesi in cui vi sia una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non conferibili al pubblico servizio ma vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali, l'individuazione di queste ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali di abbattimento, distinte per tipologia di attività economiche:

ATTIVITA'	RIDUZIONE DEL
TIPOGRAFIE – STAMPERIE	20%
FALEGNAMERIE	30%
AUTOCARROZZERIE	40%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI – ELETTRAUTO	20%
GOMMISTI	30%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	20%
LAVANDERIE E TINTORIE	20%
VERNICIATURA – GALVANOTECNICI - FONDERIE	40%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	30%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla legge 833/1978)	15%
IMPRESSE FARMACEUTICHE E PRODUZIONE CHIMICA	30%
IMPRESA DI PRODUZIONE SEMICONDUTTORI E COMPONENTISTICA ELETTRONICA	30%

4. Ove la produzione di rifiuti speciali a cui è correlata la riduzione non rientri tra le attività ricomprese nell'elenco, l'agevolazione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti.

5. Per fruire delle esclusioni o delle riduzioni previste dai commi precedenti, gli interessati devono:

- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 9. Superficie degli immobili

1. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini TARSU, TARES e TARI.

2. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestando dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

3. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica

interna ed esterna di ciascun comune, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

4. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50.

5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 15 mq per colonnina di erogazione.

Art.10. Costo di Gestione

1. La TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno dalla Direzione Ecologia ed Ambiente o, qualora esista, dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani, prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

Art. 11. Determinazione della tariffa

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa TARI si conforma alle disposizioni contenute nel comma 652, art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che prevede, nel rispetto del principio "chi inquina paga", la commisurazione della tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano dei costi con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 12. Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal primo giorno del mese successivo in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino all'ultimo giorno del mese successivo in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione della dichiarazione stessa, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione, con il limite temporale entro il quale è possibile effettuare l'accertamento al detentore subentrante.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportino un aumento di tariffa, producono effetti dal mese successivo di presentazione della dichiarazione di variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 13. Classificazione delle utenze

1. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa

a produrre rifiuti.

2. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
4. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 14. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la TARI.

Art. 15. Tributo giornaliero

1. Il tributo per il servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all'art.183 comma 1 lettera b-ter del D.lgs. 152/2006 si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 15%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. Dal 1 gennaio 2021 l'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico) di cui alla Legge 160/2019.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 16. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

Art. 17. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni con unico occupante residente: riduzione del 30% sulla tariffa.
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 15%;
 - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 20%;
 - d) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 15%.
 - e) abitazioni, locare con contratto regolarmente registrato, che abbiano come conduttori studenti universitari residenti in altro Comune: riduzione del 15%.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente devono essere richieste con apposita istanza entro il 31 gennaio di ciascun anno, supportate da apposita autocertificazione o da relativa documentazione, se necessario, e saranno applicate dal mese successivo alla presentazione dell'istanza.
3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione ed, in tal caso, il Comune procederà a recuperare, con avvisi di accertamento la differenza dovuta.
4. Ai contribuenti che conferiscano rifiuti in forma differenziata direttamente al centro di raccolta

autorizzato (c.d. isola ecologica attrezzata) sono riconosciute riduzioni con le seguenti modalità:

a) la riduzione correlata alle isole ecologiche attrezzate è rapportata alla quantità dei rifiuti differenziati conferiti nelle stesse nel corso dell'intero anno solare secondo la seguente formula: sconto della tariffa pari a 0,07 euro/Kg di rifiuto conferito in isola ecologica. In ogni caso l'ammontare della riduzione non può essere superiore al 40% della tassa dovuta dall'utenza.

b) In base agli annuali riscontri del gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti si provvederà d'ufficio a quantificare le riduzioni spettanti alle utenze domestiche per la raccolta differenziata in isola ecologica e ad effettuare il relativo conguaglio a valere sulla tariffa dell'anno successivo.

5. Alle utenze domestiche, provviste di giardino, che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 30%. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31/12 dell'anno precedente, di apposita istanza, autocertificando di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e producendo la documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore. Con la presentazione della citata istanza l'utente autorizza il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, finalizzate all'accertamento della reale pratica del compostaggio.

6. Si applica una riduzione del 30% del tributo dovuto dall'utenza domestica occupata da commercianti o imprenditori che, ex art. 3 legge 23 febbraio 1999, n. 44, sono stati dichiarati vittime del reato di racket. In tal caso detta agevolazione, richiesta dal contribuente con la modalità ed i termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni, dovrà essere corredata dalla documentazione utile a dimostrare il possesso del citato requisito".

Art. 18. Ulteriori riduzioni ed esenzioni

1. La tariffa si applica nella misura ridotta del 30% ad utenze domestiche intestate a contribuenti di età superiore a 65 anni con reddito complessivo del nucleo familiare non superiore ad euro 12.000,00;

2. La copertura della superiore esenzione deve essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio.

3. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, è approvato anche il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni, di cui al 1° comma.

4. Alle agevolazioni stabilite dal Consiglio Comunale deve essere data pubblicità nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web del Comune.

5. L'utente che ha diritto a dette agevolazioni deve presentare formale richiesta entro il 31 gennaio di ciascun anno, a pena di decadenza del diritto alla Direzione Famiglia e Politiche Sociali del Comune anche per il tramite delle Circostrizioni.

6. A decorrere dal 01/01/2021 ai sensi dell'art. 1 comma 48 L. 30 dicembre 2020 n. 178 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la TARI è dovuta in misura ridotta di due terzi.

Art. 19. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 15% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata al titolare da pubbliche autorità.

3. In caso di aree di suolo pubblico concesse annualmente o per periodi superiori si applica una riduzione del 85% della tariffa.

Art. 20. Riduzioni per conferimento dei rifiuti urbani al gestore privato autorizzato al recupero

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani di cui all'art.183 comma 1 lett. b-ter del D.lgs 152/2006 previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.

2. Le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

3. La scelta da parte delle utenze non domestiche di avvalersi o meno del servizio pubblico di raccolta comporta la riduzione del tributo del 60% e va comunicata al Comune entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno, salvo diverso termine stabilito dalla normativa pro tempore vigente.

Art. 21. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

Il tributo è ridotto del 30% per le utenze poste ad una distanza superiore a 500 mt e inferiore ad un chilometro, del 60% per le utenze poste a una distanza superiore ad un chilometro dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica. Per l'ottenimento della riduzione occorre presentare istanza all'Ufficio entro il mese di gennaio dell'anno di riferimento.

Art. 22. Cumulo di riduzioni.

Qualora alla stessa utenza si rendessero contestualmente applicabili più riduzioni o agevolazioni ne sarà applicabile nella interezza quella più favorevole assommando a quest'ultima la quota di 1/3 per le riduzioni di cui all'art. 17 comma 4 lett. a) e comma 5.

Art. 23. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 cod. civ. ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, la dichiarazione è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
- d) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 24. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione di iscrizione, di variazione o di cessazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di una unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune e messi a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione di variazione o di cessazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e, se esistente, il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
- c) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);

- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica e deve contenere gli elementi di cui ai commi 4 e 5 e copia di un valido documento di riconoscimento del dichiarante. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 25. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R., a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o sarebbe dovuta essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo TARI, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al vigente Regolamento generale delle entrate comunali.

Art. 26. Riscossione

1. Il Comune riscuote la TARI dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute, compreso il tributo provinciale.

2. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, il relativo avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

3. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

4. Su richiesta del contribuente, l'ufficio può concedere la rateazione del pagamento delle somme dovute.

Art. 27. Esenzioni

1. Sono esenti dal tributo i nuclei familiari che versino in situazioni di grave disagio sociale ed economico, con reddito complessivo del nucleo familiare non superiore all'importo di €. 6.400,00 annui, sempre che non risultino altre fonti di reddito e/o indici di agiatezza, escludendo la prima casa di proprietà avente caratteristiche non lussuose dalla individuazione degli elementi costituenti indici di agiatezza.

2. L'istanza di esenzione dovrà essere presentata direttamente, oppure per il tramite delle Circostrizioni, alla Direzione Famiglia e Politiche Sociali.

Art. 28. Entrata in vigore

Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Art. 29. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa regionale, nazionale e comunitaria, in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.